



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 89 del 26/01/2021

PROPOSTA N. 245 del 26/01/2021

OGGETTO: Riesame determina n. 603 del 14/08/2020 ad oggetto: Trasferimento mercato settimanale del martedì – graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo “A”.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 13.07.2020, veniva disposto il trasferimento in via temporanea del mercato settimanale del martedì (settore alimentare e settore non alimentare), nell’area del quartiere Sant’Oronzo;
- che con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria più rappresentative, sono stati formulati i criteri finalizzati alla formazione della graduatoria di merito per la scelta di priorità nell’assegnazione (riassegnazione) dei posteggi in favore dei titolari concessionari nel mercato, basati sull’anzianità di esercizio nello stesso posteggio, con riferimento al 1° concessionario (1° dante causa) e, a parità di anni di frequenza, l’anzianità di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) delle Camere di Commercio;
- che con determinazione n. 603 del 14/08/2020 è stata pubblicata la graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi a favore dei titolari di concessione nella nuova area del mercato settimanale del martedì.

Considerato che a seguito di osservazioni da parte di alcuni operatori e da una attenta valutazione nell’interesse pubblico, è emersa la necessità da parte dell’Amministrazione comunale di rivedere il criterio basato sull’anzianità;

Precisato che a tal fine l’Assessore alle Attività Produttive, con propria nota, ha chiesto al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia un quesito in merito alle corrette modalità sul computo dell’anzianità per l’assegnazione di posteggi a seguito del trasferimento temporaneo del mercato settimanale.

Atteso il riscontro del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, che con nota del 09/10/2011, ha precisato quanto contenuto nell’art. 5 comma 4 del R.R. 28/02/2017, n. 4, precisando in che modo possa riconoscersi l’anzianità nel posteggio pur in presenza di un trasferimento del mercato, riscontrando che:

“L’unica tipologia di anzianità che in base all’art. 30 comma 4° della L.R. n.24/2015 e del regolamento regionale sopra menzionato ammette il cumulo con l’ultimo dante causa è quella di iscrizione al Registro delle Imprese. L’anzianità nel posteggio è, invece, solo quella maturata in quella specifica porzione di suolo pubblico, anche in maniera discontinua, dal soggetto che presenta l’istanza. Nel caso poi di trasferimento del mercato o del singolo posteggio occorre considerare anche l’anzianità maturata dallo stesso soggetto istante in tutte le precedenti collocazioni del medesimo posteggio senza tuttavia cumulare anzianità maturate da altri soggetti. I titoli di priorità cui fa riferimento l’art. 6 comma 5° del Codice del Commercio della Regione Puglia sono cosa diversa dai parametri generatori di punteggio. La locuzione “compresa”, utilizzata in maniera non proprio felice nella circostanza, vuol proprio far capire che l’anzianità di

iscrizione (che non può oggettivamente classificarsi come titolo di priorità bensì come parametro attribuito di punteggio) è fra gli elementi che si trasferiscono dal dante causa al subentrante. La sua menzione ha proprio il compito di tenere distinto questo parametro generatore di punteggio da tutti gli altri in quanto solo questo, stando all'attuale formulazione delle norme vigenti, può comportare il cumulo.

Qualora si tema una eccessiva presenza di casi di ex aequo, le fonti ordinamenti menzionati forniscono elementi – da trasporre nell'ordine nella regolamentazione comunale e, in particolare, negli strumenti di programmazione adottati ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale menzionata, in grado di ovviare a tale problema.”

Considerata la giurisprudenza consolidata che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione;

Rilevato inoltre, che il provvedimento di riesame può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse;

Dato atto che la procedura selettiva di che trattasi non ha avuto alcun effettivo avvio, sicché non risultano lesi diritti soggettivi di alcun genere per alcun operatore, anche per il mancato avvio alla scelta del posteggio;

Visto l'art. 30 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”. *(Testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12)*

Visto il vigente Regolamento Regionale n. 4/2017 - “Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo”;

Considerato che l'ufficio ha effettuato le necessarie verifiche sulle osservazioni pervenute, adottando i criteri così come indicato nella suddetta nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, riformulando la posizione di ciascun operatore in base all'anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento del trasferimento cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, dove tutti gli operatori, in base agli atti d'ufficio e alle dichiarazioni dei diretti interessati raggiungono i 60 punti mentre, per il parametro dell'anzianità nel posteggio, si è considerata l'anzianità maturata dello stesso soggetto istante in tutte le precedenti collocazioni del medesimo posteggio senza tuttavia cumulare anzianità maturate da altri soggetti fino al 14.08.2020.

Dato atto che la graduatoria definitiva dei titolari di posteggio nel mercato settimanale del martedì in Massafra è stata redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 5 comma 4 e all'art. 7 comma 1 lettera a. del R.R. 4/2017 e precisamente la maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

- anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

- anzianità nel posteggio con l'attribuzione di 0,01 punti per ogni giorno di anzianità acquisita nel mercato settimanale del martedì”.

Ritenuto:

- che per la definizione dell'anzianità di esercizio dell'attuale titolare e dell'eventuale ultimo dante causa si è proceduto tramite la verifica dei certificate d'iscrizione al Registro delle Imprese, sulla base degli atti d'ufficio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati.
- che per il parametro di anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione di cui all'art. 7, comma 1 lettera “a” punto II del R.R. 4/2017 è stato determinato sulla base dei dati risultanti dagli atti d'ufficio, con riferimento alla data di rilascio della concessione di posteggio integrati con eventuali ulteriori atti rilasciati da altri comuni, da dichiarazioni di parte e soprattutto dalla data di sottoscrizione dell'atto del subentro allegato alla segnalazione certificata dei nuovi titolari di concessione di posteggio.

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, di provvedere al riesame della Determinazione n. 603 del 14/08/2020 ad oggetto - “Approvazione graduatoria degli operatori commerciali su aree pubbliche di tipo “A” ;

Visto che che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;

Viste le disposizioni contenute nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa:

- **di procedere** al riesame della graduatoria di cui alla Determinazione n. 603 del 14/08/2020 ad oggetto: “Trasferimento mercato settimanale del martedì –Approvazione graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo A” sulla base dei chiarimenti forniti dal Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, che con nota del 09/10/2011, ha precisato quanto contenuto nell'art. 5 comma 4 del R.R. 28/02/2017, n. 4,
- **di revocare**, per l'effetto, la precedente graduatoria allegata alla Determinazione n. 603 del 14/08/2020;
- **di approvare** la nuova graduatoria, riformulata a seguito delle indicazioni del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **di concedere** il termine di giorni 15 (quindici) a far data dalla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio informatico dell'ente ai titolari di concessione inseriti nella predetta graduatoria di cui all'allegato “A” per la presentazione di eventuali e formali osservazioni di merito, in mancanza delle quali detta graduatoria diverrà definitiva;
- **di disporre** che con successiva e formale comunicazione si procederà alla convocazione dei titolari di concessione inseriti utilmente nella graduatoria di merito di cui sopra per la scelta dei posteggi nella nuova area mercatale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 13.07.2020 per quanto attiene il mercato settimanale del martedì;

- **di dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati venga esposta per giorni 15 (quindici) consecutivi sull'albo pretorio informatico dell'ente nonché sul sito web istituzionale, oltre che fornita adeguata informativa ai diretti interessati ed alle associazioni sindacali rappresentative di categoria (essendo, viceversa, esclusa ogni eventuale comunicazione individuale);
- **di dare atto**, altresì, dell'assenza di cause di incompatibilità del sottoscritto responsabile ovvero di conflitti di interessi.

Il Dirigente della IV Ripartizione
ing. Giuseppe Iannucci

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 245 del 26/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **26/01/2021**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 232

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **171 del 26/01/2021** con oggetto

Riesame determina n. 603 del 14/08/2020 ad oggetto: Trasferimento mercato settimanale del martedì – graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo "A".

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **26/01/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.